

Avv. Luca Perna la Torre

Verbania Pallanza (VB) - 28922 – Via De Marchi n. 53 - tel. 393/2510009 - fax. 0323-1981658

E-Mail: lucaperna@libero.it; PEC: avvlucapernalatorre@puntopec.it

C.F. PRN LCU67D26 F8390 - P. I.V.A. 01812770038

**RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI NEL PIANO DI
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE *EX ART. 68,*
COMMA 2, CCII**

TRIBUNALE DI VERBANIA

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Gestore della crisi: **Avv. Luca Perna la Torre**

Debitore: **sig.ra ANNA MARIA SILVESTRO** assistito da: **PERSONALMENTE**

PREMESSA METODOLOGICA:

Prima di entrare nel merito del presente parere lo scrivente Gestore ritiene opportuno evidenziare che la signora Silvestro ha inteso adire il locale Organismo OCC per chiedere la rituale nomina di un Gestore al fine di presentare un ricorso ex art. 67 e ss. CCII precisando da subito che **non sarebbe stata assistita e coadiuvata da un proprio consulente di fiducia** non avendo la disponibilità economica per sostenere la relativa spesa.

L'Organismo adito, anche in ossequio al disposto normativo che consente alla parte ricorrente di attivare la procedura prescelta personalmente, ovvero senza l'ausilio di un professionista, ha ritenuto di accogliere la domanda svolta e, per l'effetto, di nominare Gestore lo scrivente.

Ricevuta la nomina, lo scrivente ha accettato l'incarico e, svolte le incombenze preliminari di rito, ha convocato la signora Silvestro sia per ottenere i dovuti chiarimenti, sia per palesarle che la procedura prevede la proposizione di un rituale ricorso introduttivo avente natura tecnica a fronte del quale il Gestore nominato avrebbe dovuto esprimere il proprio parere motivato, con ciò evidenziando le ovvie difficoltà che sia la ricorrente che il Gestore avrebbero potuto incontrare nella fase istruttoria della procedura nonché nella redazione in maniera compiuta ed esaustiva del predetto ricorso introduttivo e del conseguente invocato parere.

La signora Silvestro, pur consapevole di ciò, ha ribadito la propria impossibilità economica a sostenere le spese di un personale consulente pertanto **ha insistito a che si potesse procedere pur in assenza di tale professionista.**

Ciò atteso, ricordando che il disposto normativo prevede che in fattispecie come quella descritta l'OCC (*rectius*, il Gestore nominato) deve coadiuvare il ricorrente nell'attività di propria competenza, lo scrivente ha inteso impartire alla signora i dovuti chiarimenti, le necessarie indicazioni ed i conseguenziali suggerimenti tecnici e procedurali per consentire alla medesima di redigere personalmente il ricorso, cui l'odierno parere fa riferimento, in autonomia, ovvero con l'aiuto di un consulente esterno non esperto né qualificato a cui la signora ha detto di essersi rivolta per un semplice aiuto in via amichevole.

Si chiarisce quanto sopra per anticipare a Codesto Ill.mo Signor Giudice che il ricorso introduttivo potrà apparire non particolarmente tecnico e/o “*monco*” di alcuni elementi, pur non essenziali, pertanto andrà letto e valutato nell’ottica di quanto sopra esposto.

Consequenzialmente lo scrivente Gestore ha analizzato l’atto introduttivo ed i documenti prodotti autonomamente dalla ricorrente tenendo presente i limiti degli stessi ed adoperandosi, per quanto possibile e di propria competenza, per reperire in autonomia la documentazione mancante ma necessaria ed altrimenti di competenza di parte ricorrente, per colmare col presente parere le involontarie lacune del ricorso introduttivo.

Precisato quanto sopra, si venga al merito dell’odierno parere.

PREMESSA E SCOPO DELL'INCARICO

Il sottoscritto avv. Luca Perna la Torre, nato a Napoli il 26 aprile 1967, C.F. PRNLCU67D26F839O, con studio in Verbania Pallanza (VB), Via De Marchi n. 53, ivi domiciliato, recapito telefonico 393.2510009; PEC avvlucaernalatorre@puntopec.it, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Verbania nonché all'elenco ministeriale dei Gestori della Crisi di cui al relativo Organismo operativo presso il Tribunale di Verbania.

PREMESSO CHE

La sig.ra ANNA MARIA SILVESTRO,

, **IN**

PROPRIO E PERSONALMENTE (da ora anche semplicemente “debitrice”), ha depositato in data 13/04/2025 domanda all'Organismo di Composizione della Crisi di Verbania per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 s.s., CCII* alla quale è stato assegnato il n. 06/2025 nel Registro degli Affari *ex art. 9 d.m. n. 202/2014*;

- con provvedimento in data 16/04/2025 veniva nominato dal Referente dell'O.C.C. di Verbania quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII (Allegato n. 1);
- in pari data il sottoscritto ha accettato l'incarico con nota in atti (Allegato n. 2);

in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. art. 11, d.m. n. 202/2014

DICHIARA

- di essere iscritto nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'OCC di Verbania;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verbania, è stato iscritto al numero progressivo 159, nella sezione “A” del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 24.09.2014 n. 202, giusta decreto del Ministero della Giustizia del 20.03.2018;

- di non essere legato alla debitrice ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito nè è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado della debitrice;
- di non essere legato alla ricorrente da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare, di non essere legato al debitore;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore della debitrice.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Gestore della crisi espone la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, comma 2, CCII contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dalla debitrice di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento.

CONDIZIONI PRELIMINARI DI AMMISSIBILITÀ

Il sottoscritto ha verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificamente che dalla debitrice:

- a) risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- b) riveste la qualifica di *consumatore* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII;
- c) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come da allegato elenco);

d) non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda nè ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

e) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

**DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALLA DEBITRICE UTILE ALLA STESURA DELLA
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dalla debitrice contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata dalla documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione; in particolare:

a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;

b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;

c) dichiarazione che non sono stati compiuti atti di straordinaria amministrazione ovvero eccedenti l'ordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;

d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate dalla debitrice e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dalla debitrice che di seguito si elenca, opportunamente integrata nel corso della redazione della stessa:

ELENCO DOCUMENTAZIONE PRODOTTA:

Allegata a pec del 05.06.2024 inviata da OCC:	
1	Lettera incarico al gestore Avv. Perna la Torre
2	Carta identità –
3	Codice Fiscale -
4	Elenco Creditori ed importo crediti
5	Ricorso Piano del Consumatore – Ristrutturazione debiti
6	Stato di Famiglia del 18.03.2024
Allegati prodotti dalla ricorrente:	

1	Buste Paga e certificazioni annuali redditi da datore svizzero
2	Centrale di Allarme Interbancaria – CAI – del 01.03.2024
3	Certificati di salario annuale svizzeri
4	Certificato Penale e Carichi Pendenti
5	Certificato di residenza e stato di famiglia
6	Carta identità
7	Contratto di locazione in essere
8	Certificato PRA
9	Fatture spese utenze domestiche
10	Spese condominiali
11	Contratti assicurazione Generali
12	Prospetto assicurazioni Generali per rimborso capitale investito (2)
13	Estratti conto bancari
14	Plico certificati medici
Documentazione reperita dal Gestore:	
1	Precisazione credito American Express Italia
2	Precisazione assenza credito/debito Agenzia Entrate
3	Estratto cartelle debito Agenzia Entrate e Riscossione
4	Certificazione INPS assenza debiti/crediti
5	Visura Camerale Antica Trattoria Pattarone
6	Dichiarazione esposizioni Comune di Domodossola
7	Precisazione credito Agos
8	Finanziamenti succedutisi negli anni Agos
COMUNICAZIONI DI RITO DEL GESTORE	
1	PEC 7 MAGGIO 2025
2	PEC 7 MAGGIO 2025
3	PEC 23 MAGGIO 2025

Tutta la sopraindicata documentazione risulta agli atti del sottoscritto Gestore ed è rimessa nel fascicolo in uno con il ricorso ed il parere.

ATTIVITÀ PRELIMINARI DEL GESTORE DELLA CRISI

Il sottoscritto Gestore ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, CCII ed a svolgere le seguenti attività istruttorie, anche mediante accesso al Cassetto fiscale ed alle altre banche dati:

- verifica estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER);
- richiesta informazioni anagrafe rapporti finanziari presso Agenzia delle Entrate;
- esame delle visure catastali;
- richiesta ed esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- esame visura assenza protesti;
- richiesta carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate, Comune di Domodossola;
- esame visura Crif del 17/10/2024 prodotta dal debitore;
- verifica posizione debitoria presso gli Istituti di credito ed altri finanziatori con i quali è emersa l'esistenza di pregresse operazioni di finanziamento;
- esame certificato casellario giudiziale e dei carichi pendenti entrambi prodotti dalla debitrice

Anche tutta la documentazione pervenuta a seguito delle attività istruttorie risulta agli atti del sottoscritto gestore ed a disposizione delle autorità competenti.

Il sottoscritto ha, inoltre, avuto plurimi incontri con la debitrice che ha fornito chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della sua incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

La debitrice ha fornito le informazioni necessarie a redigere una relazione completa sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

SITUAZIONE FAMILIARE DELLA DEBITRICE

Si riportano di seguito i dati anagrafici della debitrice sovraindebitata e del suo nucleo familiare che, come risultante dal certificato di stato di famiglia (allegato), risulta composto **SOLO** dalla medesima.

**INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA
IMPIEGATA DALLA DEBITRICE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI (AI SENSI
DELL'ART. 68, COMMA 2, LETT. A) CCII)**

L'esame della documentazione depositata dalla debitrice a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dallo scrivente Gestore della crisi unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con dalla debitrice hanno permesso al sottoscritto Gestore di ricostruire che le cause e le circostanze dell'indebitamento della sig.ra Silvestro sono riconducibili a:

- L'esperienza negativa dell'attività di PUB in precedenza condotta con l'insorgenza di debiti, tutti pagati, ma che hanno dato luogo a grosse difficoltà economiche;
- L'intervenuta separazione dal marito, in presenza di un figlio in tenera età;
- La difficoltà iniziale di reperire una nuova occupazione;
- L'intervenuto decesso del padre, che ha causato un forte trauma psicologico;
- L'intervenuto aggravarsi delle condizioni di salute che hanno limitato la capacità lavorativa della debitrice così da vedersi diminuire il proprio stipendio mensile, prima notevolmente incrementato dagli straordinari, così da rendere difficilmente sostenibili gli impegni di pagamento rateale assunti precedentemente.

A tale ultimo proposito ed in punto di meritevolezza della ricorrente a godere dei benefici susseguenti la proposta di cui al ricorso, lo scrivente Gestore si permette di ricordare a sé stesso che nel piano del consumatore, la meritevolezza rappresenta un requisito fondamentale che **attesta l'assenza di colpa grave o frode nel determinare la situazione di sovraindebitamento** cosicché non si è meritevoli se si sono assunte obbligazioni senza una ragionevole prospettiva di adempimento o si è causato l'indebitamento con comportamenti sconsiderati, come un uso sproporzionato del credito.

Alla luce di ciò, quindi, il Giudice deve valutare la condotta tenuta dalla debitrice ricorrente per decidere sull'omologazione del piano, **escludendo pertanto la meritevolezza in caso di dolo o grave colpa nel sorgere del sovraindebitamento.**

Il consumatore, pertanto, non è considerato meritevole se il suo sovraindebitamento è stato causato da un **comportamento colposo**, come un ricorso al credito sproporzionato alle proprie

capacità reddituali o patrimoniali così **come presenti nel momento in cui si è fatto accesso a tale credito.**

Così pure la meritevolezza è esclusa se il consumatore, **nel momento in cui le ha poste in essere,** ha assunto obbligazioni senza la ragionevole aspettativa di poterle poi adempiere.

In genere, tuttavia, **la meritevolezza è presunta in caso di eventi imprevisi e straordinari, come un licenziamento, una malattia o la perdita del principale reddito,** che hanno reso la situazione di sovraindebitamento inevitabile.

Atteso quanto sopra, il Giudice dovrà escludere la presenza di colpa grave, frode o dolo nella condotta del consumatore che ha portato al sovraindebitamento ed a tal fine è valutata la ragionevolezza delle scelte del consumatore al momento dell'assunzione dei debiti, verificando se ha agito con la necessaria prudenza.

Posto quanto sopra, lo scrivente Gestore si permette di ritenere che **la debitrice non ha dato luogo all'insorgenza dei debiti oggetto dell'odierno procedimento né con colpa grave né con dolo** in quanto, seppur ella abbia fatto ricorso al credito esterno con una "*certa leggerezza*" (come la stessa debitrice ammette nel proprio ricorso) **tale accesso al credito era stato compiuto in un momento storico in cui la signora Silvestro godeva di un reddito mensile importante e, comunque, assolutamente sufficiente per garantire il pagamento dei ratei connessi ai prestiti ottenuti.**

Tale affermazione è indirettamente confermata dallo stesso Istituto che ha erogato i prestiti il quale, proponendo negli anni l'estinzione del prestito antecedente con uno nuovo, di entità sempre maggiore, ha evidentemente compiuto tutte le attività istruttorie prodrome all'erogazione per verificare la sostenibilità del debito mensile che avrebbe fatto assumere alla beneficiaria e l'effettiva erogazione dei vari prestiti conduce a ritenere che detta sostenibilità sia stata confermata ed appurata positivamente.

Proseguendo; lo scrivente Gestore non può esimersi da ulteriormente rilevare che la signora Silvestro negli anni è stata in grado di far fronte agli impegni economici assunti percependo una retribuzione mensile importante grazie agli elevati straordinari effettuati.

L'insorgere, ovvero l'aggravarsi, delle proprie condizioni di salute che hanno compromesso la mobilità della ricorrente è stata la causa unica ed esclusiva della riduzione del reddito che si è contratto come conseguenza del non poter rendere il lavoro straordinario; tale fatto può ritenersi imprevisto ed imprevedibile così da escludere l'ipotesi di colpa grave *ex Lege* prevista come inibente al ricorso allo strumento invocato.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE (AI SENSI DELL'ART. 68, COMMA 2, LETT. B), CCII)

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità personali intese quali spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei propri bisogni primari essenziali, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Sotto tale profilo il sottoscritto ha tenuto conto della spesa media mensile effettiva sostenuta dalla ricorrente prendendo in considerazione le sole spese indispensabili per il suo sostentamento.

Alla luce di ciò lo scrivente Gestore ritiene che l'attuale reddito della ricorrente sia insufficiente a coprire le passività in scadenza nei prossimi dodici mesi alle quali devono sommarsi le spese necessarie per il proprio mantenimento verificandosi, pertanto, uno "*stato di sovraindebitamento*".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL DEBITORE

Si riportano di seguito le verifiche effettuate dal Gestore sulla documentazione consegnata dalla debitrice ai sensi dell'art. 67, comma 2, CCII.

LA SITUAZIONE DEBITORIA DEL CONSUMATORE SOVRAINDEBITATO: L'ELENCO DEI CREDITORI (ART. 67, COMMA 2, LETT. A) CCII)

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dalla debitrice, nonché dei riscontri effettuati dal Gestore della crisi, la posizione debitoria può individuarsi come segue.

(Si riportano di seguito dettagliate informazioni circa l'elenco dei creditori, le somme dovute e le rispettive cause di prelazione, alle quali devono necessariamente aggiungersi le spese della procedura.)

- 1) Agos per i finanziamenti contratti €. 89.214,00 (di cui €. 54.237,53 per capitale puro) così come maturando laddove dovesse essere estinto naturalmente alla data di sua scadenza (1 settembre 2034), con riserva di quantificarne l'ammontare alla data di sua attualizzazione;
- 2) Agos Carta Attiva €. 2.143,69;
- 3) Agos carta Unieuro €. 70,50;
- 4) A.E.R. €. 6.767,54, di cui €. 1.892,11 in via privilegiata ed €. 4.875,43 in via chirografaria;
- 5) Comune di Domodossola €. 488,29.
- 6) American Express €. 400,00;
- 7) Banca Credit Agricole all'11 giugno 2025 €. 2.470,42;
- 8) Cofidis, circa €. 122,00.

A questi debiti occorrerà inserire quello verso il competente **Organismo OCC** di Verbania a titolo di compenso per l'attività di cui a questa procedura nella somma concordata e contrattualizzata di €. **3.111,00 (IVA inclusa)** a cui detrarre l'importo già versato contestualmente all'attivazione del procedimento per €. 702,00, così **per residui €. 2.409,00 IVA inclusa ed oltre spese ulteriori di cui alla successiva tabella, da porre in prededuzione.**

Sulla base delle risultanze documentali, pertanto, l'esposizione debitoria complessiva conosciuta e accertata viene confermata in **€. 66.699,68** (S.E.O.) considerando il debito/credito Agos al netto degli interessi a maturare.

L'INDIVIDUAZIONE SPECIFICA DEI SINGOLI CREDITORI

Di seguito si elencano ed individuano in maniera specifica i singoli creditori accertati

- 1) **AGOS DUCATO S.p.A.** P.IVA 08570720154 Viale Fulvio Testi, 280 20126 Milano - Sede Legale Via Carlo Angeloni, 45 55100 Lucca; pec agosducato@legalmail.it;
- 2) **AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE VERBANIA**, al domicilio di posta certificata dichiarato dal creditore pva.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it;

3) **COMUNE DI DOMODOSSOLA**, Ufficio Tributi: P.zza Rovereto n. 1, Domodossola (VB), protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it;

4) **AMERICAN EXPRESS** Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15, 00148 Roma, PEC americanexpressitalia@legalmail.it.

5) **COFIDIS** Via G. Antonio Amadeo, 59, 20134 Milano, PEC cofidis@legalmail.it.

6) **BANCA CREDIT AGRICOLE** Via Università, 1, 43121 Parma, PEC segreteriagenerale@pec.credit-agricole.it.

7) **OCC VERBANIA**, C.so Europa n. 3 Verbania; occverbania@recapitopec.it;

Alla luce della documentazione disponibile e dei riscontri effettuati dal Gestore le posizioni debitorie possono così essere sinteticamente riepilogate e distinte per grado di privilegio.

N.	CREDITORE	IMPORTO CHIR.	PRIV. (grado)	PREDED.
1	OCC VERBANIA	2.709,00		2.709,00 (in prededuzione)
2.	A.E.R.	6.767,54;	4.875,43;	1.892,11;
3	Agos (finanziamenti contratti)	89.214,00*;	89.214,00;	<i>EX ART. 2752, 2749, 2749 NN. 18 E 20</i>
4	Agos Carta Attiva	2.143,69;	2.214,00;	
5	Agos carta Unieuro	70,50;	70,50;	
6	Comune di Domodossola	488,29;	488,29;	
7	American Express	400,00;	400,00;	
8	Banca Credit Agricole	2.470,42;	2.470,42;	
9	Cofidis	122,00;	122,00	
TOTALI		66.699,68**	62.098,57 1.892,11	2.709,00

* credito Agos € 54.237,53 per capitale puro) così come maturando laddove dovesse essere estinto naturalmente alla data di sua scadenza (1 settembre 2034), con riserva di quantificarne l'ammontare alla data di sua attualizzazione

** somma totale calcolata considerando il debito/credito Agos al netto degli interessi a maturare.

**LA CONSISTENZA E LA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DELLA RICORRENTE
SOVRAINDEBITATA (ART. 67, COMMA 2, LETT. B), CCII)**

Si forniscono di seguito dettagliate informazioni relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità della debitrice al momento della redazione della presente relazione, anche alla luce degli ulteriori riscontri effettuati dal sottoscritto Gestore.

Immobili

La signora Silvestro **NON** risulta titolare o proprietaria di beni immobili.

Mobili registrati

La signora Silvestro **NON** risulta titolare o proprietaria di beni mobili registrati (vetture, moto, natanti).

Attività finanziarie

La signora Silvestro è titolare del conto corrente n. 00399/0000036593254 presso Agenzia di Domodossola della Banca Credit Agricole che reca un saldo passivo (€ 2.470,00 al momento della raccolta dei dati).

Stipendio

Lo stipendio medio annuale della signora Silvestro negli anni compresi tra il 2022 ed il 2024 ammontava a circa Frs 34.000,00 / Frs 38.000,00 (€ 36.000,00/40.000,00) ovvero € 3.000,00/3.300,00 al mese; esso è diminuito nel corrente anno 2025, per le ragioni esposte, a Frs. 2.400,00 circa (€ 2.560,00)

**ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE OVVERO ECCEDENTI L'ORDINARIA
AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI (ART. 67, COMMA 2, LETT.
C), CCII)**

Dalle risultanze documentali prodotte dalla ricorrente personalmente e reperite dallo scrivente Gestore **NON** risulta che la signora Silvestro abbia compiuto attività di straordinaria amministrazione nel quinquennio antecedente la proposizione dell'odierna domanda, con ciò ricordando che l'attività connessa al Pub di cui si è scritto e così come riportata dalla parte risale agli inizi degli anni 2000.

SITUAZIONE REDDITUALE DELLA DEBITRICE E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE (AI

SENSI DELL'ART. 67, COMMA 2, LETTERA e), CCII)

Nel ricordare che la signora Silvestro vive sola, pertanto nel proprio nucleo familiare non vi sono altri soggetti che concorrono nelle spese domestiche e quotidiane, precisato che allo scrivente Gestore non risulta che la signora Silvestro abbia altre fonti di reddito o di incasso che eccedano quelle connesse al proprio stipendio, si ribadisce che la situazione reddituale della ricorrente è quella già esposta in narrativa ovvero reddito da lavoro dipendente in Svizzera per € 2.560,00 mensili medi.

SPESE PER IL PROPRIO MANTENIMENTO (ART. 67, COMMA 2, LETTERA E), CCII))

Come già esposto, il nucleo familiare della ricorrente è composto solo da lei stessa:

La debitrice ha redatto, nella propria proposta di ristrutturazione dei debiti, un elenco delle spese mensili necessarie al suo mantenimento:

- Canone locazione casa € 435,00;
- Spese condominiali € 60,00 mensili (€ 700,00 circa all'anno);
- Spese medie connesse all'unità abitativa - utenze: € 150,00;
- Tari: € 30,00;
- Spese per trasferta in Svizzera per lavoro + abbonamento treno € 300,00;
- Vestiario: € 100,00;
- Beni alimentari: € 400,00;
- Spese mediche € 150,00 (pur essendo queste variabili ed imprevedibili);
- Varie ed imprevisti: € 150,00;
- Rateo concordato con A.E.R. € 115,00 pur prevedendo che in caso di accoglimento del

presente ricorso questo rateo verrà meno.

TOTALE SPESE MEDIE MENSILI € 1.775,00, a cui aggiungere l'attuale rateo A.E.R. di € 115,00, RESIDUANO PERTANTO € 670,00, in funzione dei conteggi espressi in precedenza

La signora evidenzia che le proprie condizioni di salute impongono continue visite mediche, non preventivamente programmabili o prevedibili, e cure fisiatriche, riabilitative ed in medicinali il cui costo varia e, comunque, risulta importante pertanto sottolinea l'opportunità che le sia concesso un margine di risparmio periodico per poter affrontare all'occorrenza tali oneri.

Lo scrivente Gestore a tal proposito ricorda che la domanda oggetto del presente parere non ha natura liquidatoria ma di "piano del consumatore" e ciò consente una determinazione dell'importo mensile messo a disposizione della parte determinato in maniera più elastica rispetto ai principi cogenti applicabili nella procedura liquidatoria, anche in considerazione della maggior durata proposta del piano stesso rispetto, appunto, a quello liquidatorio.

In aggiunta a quanto sopra, comunque, si evidenzia che anche sulla base della documentazione fornita dal ricorrente, le spese di mantenimento esposte dalla ricorrente appaiono congrue e coerenti in quanto il comunicato ISTAT Anno 2023 pubblicato il 10/10/2024 indica la spesa media mensile per i consumi delle famiglie in euro 1.771,56 (persona che vive da sola).

Qualora invece la verifica di congruità venga effettuata con riferimento ai parametri di cui all'art. 283 CCII aumentato del canone di locazione si avrebbe:

Assegno Sociale $534,41 \times 13 : 12 = 578,94 + 578,94 \times 50\% = 868,41$
Parametro scala equivalenza n. 1 componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 => 1,50
Fabbisogno familiare su base mensile => 1.302,61
Locazione immobile prima casa => 435 €/mese

Fabbisogno familiare minimo ex art. 283 CCII => 1737,61, assolutamente coerente con quanto esposto dalla ricorrente.

Considerate le spese dichiarate alla luce della spesa media mensile ISTAT e del fabbisogno familiare minimo ex art. 283 CCII sopra calcolato, considerando come pregevole la richiesta della ricorrente di poter accantonare un minimo importo mensile per far fronte alle spese connesse alla propria condizione di salute e di cui si è detto, si ritiene di poter con ragionevole certezza offrire ai creditori la somma di euro 550,00 mensili così come proposta dalla ricorrente stessa.

**LA VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA E SULL'ATTENDIBILITÀ DELLA
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA (ART. 68, COMMA 2,
LETT. C), CCII)**

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dalla debitrice a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile

Ciò in quanto:

- la debitrice ha fornito l'elenco analitico dei propri creditori, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, i redditi percepiti negli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- la debitrice ha fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;
- dai riscontri effettuati dal sottoscritto Gestore della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito la debitrice e le verifiche effettuate del Gestore stesso (circolarizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc.).

**INDICAZIONE PRESUMIBILE DEI COSTI DELLA PROCEDURA (ART. 68,
COMMA 2, LETT. D) CCII)**

I presumibili costi della procedura sono quantificabili in complessivi euro 2.709,00, ed afferiscono a:

-	Compenso	contrattualizzato	O.C.C.
€.	2.409,00 IVA inclusa ed al netto dell'importo già corrisposto in fase di attivazione del procedimento		
€.	100,00 PEC della procedura		
€.	200,00 per imposta di registro su sentenza di omologa		
TOTALE € 2.709,00			

VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO (ART. 68, COMMA 3, CCII)

In riferimento alla necessità di indicare ai fini della concessione dei finanziamenti, se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio la debitrice, lo scrivente evidenzia come la società finanziaria Agos abbia erogato plurime volte i finanziamenti chiesti dall'odierna ricorrente, facendoli succedere nel tempo con il c.d. “*effetto a cascata*” ovvero, dopo la concessione del primo prestito, ha sempre avallato la richiesta di sua estinzione anticipata mediante la concessione di un prestito nuovo e sostitutivo di importo maggiore la cui finanza è stata utilizzata per “*chiudere*” il prestito precedente e costituire una provvista nuova disponibile; tale comportamento presuppone in capo ad Agos lo svolgimento di tutta l'attività istruttoria necessaria ed opportuna per valutare la sostenibilità del prestito/ratei concesso ed erogato, sostenibilità concretamente dimostrata in maniera positiva dal puntuale pagamento negli anni dei ratei stessi, e ciò fino all'aggravarsi delle condizioni di salute della parte e la conseguente diminuzione della propria capacità economica che è stata causa di sovraindebitamento.

Tale circostanza conferma il c.d. merito creditizio in capo alla ricorrente, quantomeno nel momento in cui sono stati contratti i singoli prestiti e fa ricadere in capo alla società loro erogatrice (Agos) le conseguenze e le responsabilità di un loro mancato rispetto, evidentemente conseguente una non approfondita o errata valutazione prodroma.

Ad ogni buon conto lo scrivente Gestore si permette pragmaticamente di evidenziare che se il reddito della signora Silvestro fosse a tutt'oggi quello percepito fino a metà dello scorso anno 2024 ella avrebbe potuto continuare a pagare i ratei del prestito contratto in quanto il suo stipendio mensile sarebbe stato capiente, pur già interessato al versamento dei ratei connessi alla rottamazione concordata con Agenzia Entrate.

Ed infatti: poste le spese necessarie ed essenziali al sostentamento così come espresse in atto e pari a complessivi €. 1.890,00 (rateo A.E. incluso) considerato il reddito medio mensile originariamente percepito pari a medi €. 3.000,00/3.300,00, si evince un margine disponibile residuale di €. 1.410,00/1.110,00, ampiamente sufficiente a coprire il rateo Agos di €. 750,00 circa al mese.

ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

La proposta è stata elaborata dalla debitrice con l'intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza della medesima;
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti assicurandosi comunque un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per la debitrice di poter mantenere una capacità reddituale uguale a quella attuale, la parte propone un **versamento mensile di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) per 6 anni**, ovvero 72 mensilità, pari ad €. 39.600,00; a detto importo aggiunge la somma di €. **€. 7.464,00 così come accantonata con le due polizze assicurative accese con Generali, riscattabili a febbraio ed a marzo 2026 e, quindi, rimettibili ai Creditori in un'unica soluzione al momento del riscatto, così per totali complessivi €. 47.064,00.**

Per tutte le posizioni debitorie (finanziamenti ed altri debiti in essere) di cui si è già fornito in precedenza il dettaglio analitico, viene proposta la percentuale di soddisfacimento indicata nel riassunto riepilogativo sottostante (68,37%).

DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI SODDISFACIMENTO PROPOSTA PER CIASCUN DEBITO

1 OCC VERBANIA	2.709,00,	in prededuzione;	soddisfacimento 100%;
2. A.E.R.	6.767,54;	al privilegio €. 1.892,11;	soddisfacimento 100%;
		al chirografo €. 4.875,43	soddisfacimento al 68,37%;
3 Agos	€. 54.237,53	al chirografo	soddisfacimento al 68,37%;
	(per capitale puro)		
4Agos Carta Attiva	€. 2.143,69;	al chirografo;	soddisfacimento al 68,37%;
5Agos carta Unieuro	€. 70,50;	al chirografo;	soddisfacimento al 68,37%;

6 Com. Domodossola	€. 488,29; al chirografo;	soddisfacimento al 68,37%;
7 American Express	€. 400,00; al chirografo;	soddisfacimento al 68,37%;
8 B. Credit Agricole	€. 2.470,42; al chirografo;	soddisfacimento al 68,37%;
<u>9 Cofidis</u>	<u>€. 122,00; al chirografo;</u>	soddisfacimento al 68,37%;

Di seguito gli specifici importi che ciascun creditore potrà ricevere all' sito del piano:

1 OCC VERBANIA	2.709,00, in prededuzione;	soddisfatto al 100%;
2. A.E.R.	6.767,54; al privilegio €. 1.892,11;	soddisfatto al 100%;
	al chirografo €. 3.333,33	soddisfatto al 68,37%;
3 Agos	€. 37.082,19 al chirografo	soddisfatto al 68,37%;
	(per capitale puro)	
4Agos Carta Attiva	€. 1.465,64; al chirografo;	soddisfatto al 68,37%;
5Agos carta Unieuro	€. 48,20; al chirografo;	soddisfatto al 68,37%;
6 Com. Domodossola	€. 333,84; al chirografo;	soddisfatto al 68,37%;
7 American Express	€. 273,48; al chirografo;	soddisfatto al 68,37%;
8 B. Credit Agricole	€. 1.689,02; al chirografo;	soddisfatto al 68,37%;
<u>9 Cofidis</u>	<u>€. 83,410; al chirografo;</u>	soddisfatto al 68,37%;

Riassumendo, con la proposta di piano formulata dal ricorrente si otterrà:

- il soddisfacimento integrale (100%) dei crediti in prededuzione;
- il soddisfacimento integrale (100%) dei crediti in privilegio;
- il soddisfacimento in ragione del 68,37% dei crediti al chirografo.

Per mera completezza della proposta della ricorrente, lo scrivente Gestore propone che i primi ratei da versarsi e la somma ricavata dalla liquidazione delle polizze assicurative siano destinati al pagamento del credito prededucibile (OCC) nonché del credito privilegiato ex A.E.R.; la parte rimanete da tali incassi iniziali potrà essere rimessa in un'unica soluzione ad A.E.R. e ciò fino al saldo finale della propria complessiva esposizione; i ratei successivi potranno andare ad estinguere le posizioni creditorie/debitorie

minori quali: Agos Carta Unieuro, Comune di Domodossola, American Express e Cofidis, di seguito gli ulteriori ratei potranno essere destinati a favore di Banca Credit Agricole e, successivamente, di Agos Carta Attiva; definite così le partite creditorie/debitrici predette, tutti i residui ratei potranno essere destinati a coprire l'esposizione vantata da Agos (creditrice con l'esposizione maggiore) e ciò fino a conclusione del piano.

SINTESI DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (ART. 67 CCII):

VALUTAZIONE DELL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Per ragioni di completezza espositiva e di relazione lo scrivente Gestore evidenzia che l'alternativa liquidatoria appare sicuramente meno conveniente per i creditori in quanto la debitrice non potrà che formulare una proposta di pagamento rateale uguale a quella oggetto dell'odierno parere €. 550,00 al mese e mettere a disposizione della massa creditoria la somma portata dalle polizze assicurative di cui si è detto, del valore di €. 7.464,00, tuttavia la minor durata della rateizzazione liquidatoria (3 anni) comporta la riduzione in proporzione dell'ammontare complessivo dei ratei corrisposti cosicché il ricavato finale di una liquidazione ammonterebbe a totali €. 27.264,00, ovvero €. 19.800 (€. 550,00 mensili X 36 mesi) + €. 7.464,00 provenienti dal rimborso assicurativo, così per €. 19.800,00 in meno rispetto a quanto sarà ricavato all'esito della procedura oggi proposta, somma a cui ulteriormente detrarre i costi procedurali liquidatori.

COERENZA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE PROPOSTO CON LE PREVISIONI IN MATERIA DI SOVRAINDEBITAMENTO

Il sottoscritto Gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- la debitrice si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti,

l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);

- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);
- sono state esposte le ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII));
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)).

**GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL DEBITORE AI FINI DELL'ACCESSO
ALLA PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 68, COMMA 2, CCII**

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, il sottoscritto Gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto *ex art. 67 CCII*, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione la debitrice e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale la debitrice;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto la debitrice;

ESPRIME

il proprio **PARERE FAVOREVOLE** in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Verbania, lì 18 settembre 2025

(F.to digitalmente, il Gestore, avv. Luca Perna la Torre)

ALLEGATI: COME DA SEPARATO ELENCO DETTAGLIATO A CUI SI AGGIUNGONO LE
TABELLE RIASSUNTIVE PREVISTE *EX LEGE*